



COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA

Provincia di Verona

C.A.P. 37021 Piazza della Chiesa, 35 C.F. 00668140239

tel: 045 6780383 – 045 7050022 fax: 045 7050389

AREA AMMINISTRATIVA

BANDO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE MONTI LESSINI SITO IN LOC. CARCARO DI BOSCO CHIESANUOVA PER UN ANNO SOLARE. NUMERO GARA 6826160 - CIG 7179429C39

Art. 1) Finalità e oggetto

Il presente bando disciplina la concessione da parte del Comune di Bosco Chiesanuova del servizio pubblico di gestione dell'impianto sportivo comunale "Monti Lessini" sito in Località Carcaro di Bosco Chiesanuova, in attuazione del vigente regolamento comunale per la gestione e l'uso degli impianti sportivi, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 29/07/2016, secondo i criteri e alle condizioni di seguito riportati.

La concessione avrà luogo mediante gara, ai sensi dell'art. 164 e seguenti della Parte III, Titolo I, Capo I del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e relativi atti attuativi, con le modalità specificate nel presente bando. La gara sarà esperita con le modalità di cui all'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante procedura negoziata. L'aggiudicazione avverrà con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'attuale consistenza dell'impianto sportivo e delle relative pertinenze è la seguente:

- n. 2 piscine coperte e relativi spogliatoi
 - n. 1 palazzetto dello sport e relativi spogliatoi
 - n. 1 palestra fitness attrezzata
 - n. 1 giardino esterno
- come da planimetrie allegate.

L'oggetto della concessione è la gestione dell'impianto allo scopo di favorire la pratica di attività sportive e ricreative compatibili con la struttura e con le sue attrezzature e comprende la gestione degli immobili e delle attrezzature in essi presenti nell'osservanza delle norme regolamentari, avendo come obiettivo finale il soddisfacimento dell'utenza.

Il corrispettivo a favore del concessionario consisterà nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio da espletare presso l'impianto sportivo, limitatamente al periodo indicato al successivo art. 3. Al termine della concessione il gestore nulla potrà pretendere dal Comune a titolo di rimborso, indennizzo, risarcimento o altro.

La gestione dell'impianto sportivo oggetto della presente concessione è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico locale e per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato.

Possono partecipare alla gara i soggetti in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art.80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che abbiano i seguenti requisiti:

- società e associazioni sportive dilettantistiche, affiliate almeno ad una federazione sportiva o ente di promozione o disciplina sportiva associata riconosciute dal C.O.N.I. legalmente costituite i cui statuti o atti costitutivi prevedano nell'oggetto sociale la gestione di impianti sportivi e lo svolgimento e la promozione di attività nel settore del nuoto;

- enti di promozione sportiva e federazioni sportive riconosciuti dal C.O.N.I. e affiliati alla F.I.N.;
- raggruppamenti temporanei costituiti o costituendi tra i soggetti di cui ai precedenti punti;
- soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. iscritti alla competente C.C.I.A.A. che esercitano attività, ancorché non esclusive, di gestione di impianti sportivi nel settore nuoto o equivalente.

Comunicazioni e/o eventuali rettifiche inerenti la procedura di gara saranno pubblicate sul sito dell'Ente www.comune.boscochiesanuova.vr.it nella sezione servizi on line – gare appalti e concorsi.

Art. 2) Canone

L'importo posto a base di gara, soggetto a rialzo, a titolo di canone annuo che il concessionario dovrà corrispondere alla stazione appaltante per la concessione del servizio è determinato in € 55.000,00 annui oltre ad iva di legge. Il canone annuo avrà decorrenza dalla data di consegna dell'impianto, fatta constare da apposito verbale, e dovrà essere versato mensilmente e anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e verrà regolarmente fatturato da parte del comune.

Art. 3) Valore e durata della concessione

La presente concessione ha durata pari ad un anno solare, indicativamente dal 01/09/2017 al 31/08/2018, compatibilmente con le tempistiche previste dalle fasi di gara e con le tempistiche di sgombero dell'immobile da parte del precedente gestore dell'impianto. Alla scadenza la concessione non si rinnoverà automaticamente ma potrà essere rinnovata o prorogata con apposito provvedimento amministrativo.

Il valore stimato della concessione risulta pari ad € 200.000,00 al netto di iva. Tale importo è stato calcolato tenendo conto del flusso dei corrispettivi pagati dai fruitori dei servizi in concessione nell'ultimo anno di gestione.

Art. 4) Consegna dell'impianto

L'impianto verrà consegnato, in contraddittorio tra le parti, nello stato di fatto di cui il concessionario dichiara di avere ampia ed approfondita conoscenza mediante redazione di apposito verbale, dal quale risulterà lo stato di conservazione degli ambienti e degli impianti tecnologici, nonché la consistenza e lo stato d'uso degli arredi e delle attrezzature. Con la sottoscrizione del predetto verbale, il concessionario accetta gli impianti nello stato di fatto in cui si trovano, riconoscendone l'idoneità. Il concessionario pertanto solleva da ogni responsabilità il Comune da fatti o eventi relativi alle strutture che dovessero verificarsi durante il periodo di validità della concessione.

Alla scadenza della concessione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione degli impianti rispetto alla situazione esistente al momento della consegna, a cui seguirà la stesura di un verbale di riconsegna dell'impianto redatto in contraddittorio tra le parti. Qualora alla riconsegna dell'impianto si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti e attrezzature dovuti a incuria da parte del concessionario, essi verranno stimati e imputati al concessionario, che dovrà quindi provvedere alla loro riparazione e/o sostituzione nei termini e con le modalità indicate dall'Amministrazione Comunale.

Il concessionario assume la funzione e gli obblighi di "datore di lavoro", previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, nei confronti del personale operante nell'impianto, nonché nei confronti dei soggetti equiparati quali il pubblico ed eventuali visitatori. Il mancato adempimento degli obblighi in materia di sicurezza, oltre che rischio per i lavoratori e per il pubblico, costituisce grave inadempimento contrattuale ed è motivo di rescissione del contratto.

Il concessionario dovrà individuare il Responsabile della sicurezza dell'impianto, ai sensi del D.M. 18/03/96 e successive modificazioni ed integrazioni ("Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio d'impianti sportivi") e provvedere alla redazione di un piano di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008, da consegnare in copia alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla consegna dell'impianto, composto dai seguenti documenti:

- protocolli di autocontrollo e sicurezza della struttura;
- documento di valutazione rischi;
- documento unico di valutazione dei rischi da interferenza.

Il concessionario è tenuto a condurre l'impianto nel rispetto delle norme nazionali e regionali circa le condizioni igienico-sanitarie, la sicurezza delle strutture e degli impianti tecnologici.

Il concessionario deve infine garantire in ogni caso e nel migliore dei modi possibili la fruibilità, la funzionalità e la sicurezza dell'impianto, rapportando i propri interventi al calendario e alla tipologia delle attività programmate.

Art. 5) Attrezzature e arredi

Il concessionario provvederà a proprie spese alla dotazione delle attrezzature e degli arredi, ulteriori a quelli già installati e in dotazione dell'impianto al momento della consegna, necessari al buon svolgimento del servizio, senza poter nulla pretendere al riguardo dall'Amministrazione.

Nessuna attrezzatura consegnata dall'Amministrazione comunale potrà essere dal concessionario alienata o distrutta.

Alla data di scadenza della presente concessione, il concessionario dovrà provvedere alla rimozione delle attrezzature, arredi ed effetti d'uso dallo stesso collocati nell'impianto.

Art. 6) Pubblicità commerciale

Il concessionario è autorizzato ad effettuare all'interno e all'esterno dell'impianto pubblicità commerciale in forma visiva. Il piano di utilizzo degli spazi pubblicitari dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione comunale e il concessionario è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per acquisire le relative autorizzazioni.

Art. 7) Punti vendita

Il gestore è autorizzato ad effettuare all'interno dell'impianto la vendita di accessori e materiale attinenti alle attività svolte nella struttura, previa acquisizione di tutte le autorizzazioni e licenze previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 8) Sopralluogo

E' facoltà dei concorrenti effettuare un sopralluogo presso la struttura in cui dovrà eseguirsi il servizio, in quanto risulta elemento indispensabile per la formulazione dell'offerta. Tuttavia, nel caso in cui un concorrente ritenesse non necessario svolgere il suddetto sopralluogo, con l'accettazione del presente bando dichiara, a proprio rischio, di aver preso visione dell'intero impianto e di conoscere ed accettare tutte le condizioni locali e le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento del servizio in condizioni di sicurezza ed in modo soddisfacente nei confronti dell'utenza.

Per fissare la data e l'orario del sopralluogo, i concorrenti dovranno inviare specifica richiesta via PEC all'indirizzo boscochiesanuova@pec.aruba.it entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 21/08/2017, indicando gli estremi di identificazione della società e delle persone che effettueranno il sopralluogo (massimo due per ogni concorrente, aventi poteri di rappresentanza legale o delegati dal rappresentante legale). Data e ora del sopralluogo verranno comunicate via PEC a ciascun concorrente con un

preavviso non inferiore ad un giorno. Al sopralluogo sarà presente un incaricato del Comune.

Art. 9) Oneri, obblighi e responsabilità del concessionario

Il concessionario si impegna a non svolgere nella struttura oggetto della concessione e relative pertinenze nessuna attività che contrasti con le prescrizioni del presente bando, salvo espressa autorizzazione da concedersi dal Comune di volta in volta. Il concessionario dovrà inoltre svolgere il servizio in conformità al progetto gestionale presentato in sede di gara, adempiendo agli impegni in quella sede assunti.

Il Comune si ritiene indenne e sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità per molestie o proteste di terzi, tra essi compresi i frequentatori dell'impianto, in dipendenza di danni e pregiudizi derivanti dalla inosservanza da parte del concessionario e dei suoi dipendenti delle norme legislative e regolamentari che presiedano all'agibilità, esercizio e gestione degli impianti.

Il concessionario deve provvedere all'organizzazione di campagne promozionali e di sensibilizzazione al fine di migliorare la collaborazione e la partecipazione dell'utenza, nonché all'allargamento della base di praticanti le attività sportive. E' facoltà del concessionario formulare proposte innovative e migliorative relativamente all'organizzazione generale dei servizi in atto ed alle relative attrezzature.

Il concessionario ha l'obbligo di segnalare al Comune, entro 24 ore dal loro verificarsi, tutte le circostanze e i fatti che, rilevanti nell'espletamento del suo compito, possono pregiudicare il regolare svolgimento dei servizi e la pubblica incolumità.

Per tutte le attività presenti nell'impianto sportivo il concessionario dovrà dotarsi di tutte le necessarie autorizzazioni e/o licenze previste per legge.

Il concessionario è tenuto a controllare i consumi di luce, acqua e gas con diligenza e ad effettuare tutte le attività e le operazioni necessarie per mantenere la struttura in perfetto stato d'efficienza, nonché ad effettuare tutte le operazioni richieste dai competenti organi territoriali di vigilanza.

Art. 10) Utilizzo dell'impianto

Il concessionario è tenuto a gestire l'impianto garantendone il massimo utilizzo e la piena fruibilità, in coerenza con l'interesse pubblico rappresentato dal servizio. Le modalità di utilizzo degli impianti e di svolgimento delle attività formano parte integrante del progetto gestionale presentato in sede di offerta, che il concessionario è tenuto ad attuare.

Il gestore dovrà comunque:

- garantire l'apertura dell'impianto al pubblico per almeno 350 giorni all'anno;
- riservare sempre almeno 2 corsie al nuoto libero in tutte le giornate e in tutti gli orari di apertura della piscina al pubblico;
- garantire alle scuole del luogo e alle associazioni locali la disponibilità di spazi d'acqua e del palazzetto sulla base delle richieste che perverranno.

Al concessionario si riconosce autonomia di gestione sui rimanenti spazi e periodi di utilizzo.

Il Comune si riserva l'utilizzo gratuito, previa comunicazione al concessionario con adeguato anticipo, dei seguenti spazi:

- n. 8 giornate annue presso il palazzetto dello sport
- n. 8 giornate annue presso la piscina
- n. 8 giornate annue presso l'area fitness

convertibili anche in ore di utilizzo, per l'organizzazione di eventi di varia natura, che comunque non dovranno essere in contrasto con gli obiettivi della struttura.

Per quanto attiene in particolare l'utilizzo del palazzetto dello sport, il concessionario ha l'obbligo di dare precedenza, nella programmazione delle attività, alle scolaresche del Comune di Bosco Chiesanuova e alle associazioni sportive locali, previa

autorizzazione da parte dell'amministrazione comunale che annualmente approverà apposito provvedimento con relative tariffe forfetarie da applicare agli utilizzatori. Il concessionario è tenuto ad esporre in modo evidente al pubblico l'elenco con le tariffe d'ingresso, gli orari di apertura e le modalità di funzionamento dell'impianto.

Art. 11) Personale impiegato

Il concessionario è tenuto a fornire personale qualificato e in possesso di adeguate professionalità per assicurare il regolare svolgimento del servizio.

Il concessionario è tenuto a comunicare alla stazione appaltante, prima dell'avvio del servizio, l'elenco nominativo dei propri dipendenti e dei collaboratori corredato di dati anagrafici, di titoli di specializzazione e delle eventuali abilitazioni e brevetti. Dovrà parimenti comunicare tempestivamente ogni variazione che interverrà nell'organico indicato inizialmente. Il concessionario dovrà altresì individuare e comunicare formalmente al comune il nominativo del direttore tecnico responsabile e coordinatore dell'impianto, il quale dovrà garantire la sua regolare presenza presso l'impianto al fine di garantire la continuità del servizio. Tale figura dovrà garantire la propria reperibilità nei confronti del comune fornendo tempestivamente i propri recapiti. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere verifiche sul personale impiegato.

Il concessionario dovrà ottemperare a tutti gli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi, previdenziali, assistenziali e in materia di sicurezza dei lavoratori, come previsti dalle vigenti disposizioni normative e dai CCNL di categoria e dagli eventuali integrativi in vigore nell'ambito territoriale di riferimento.

Il concessionario risponde in ogni caso dell'opera del personale impiegato ed è responsabile del comportamento da esso assunto, che dovrà sempre essere decoroso e cortese nei confronti dell'utenza.

Il gestore assume l'obbligo di munire i propri collaboratori di apposito documento di identificazione corredato di fotografia, da apporre in modo visibile sugli indumenti indossati durante il servizio.

Art. 12) Manutenzione dell'impianto

La manutenzione ordinaria dell'impianto è a completo ed esclusivo carico del concessionario, così come previsto dall'art. 1609 del codice civile. Per manutenzione ordinaria si intendono tutti quegli interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione inerenti alle strutture e quelli necessari ad integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici presenti. In particolare:

- riparazione impianti elettrici, idrici, termici e igienico-sanitari con rinnovi e sostituzioni dei componenti deteriorati, comprese tutte le opere necessarie ad integrarli e mantenerli in piena efficienza nel rispetto delle normative vigenti durante il periodo contrattuale;
- riparazioni e sostituzioni di sanitari e relative rubinetterie;
- riparazione degli arredi e delle attrezzature, anche quelli di proprietà comunale, in dotazione al gestore;
- riparazione con eventuali rinnovi e sostituzioni dei componenti, dei trattamenti protettivi e delle verniciature dei serramenti e delle opere in ferro ed in legno esistenti;
- riparazioni con eventuali demolizioni e riprese additivate per gli intonaci e rivestimenti murali;
- riparazione dei rivestimenti delle vasche mediante appositi prodotti, garantendo una costante analisi degli eventuali distacchi;
- riparazione e mantenimento delle stuccature con eventuali sostituzioni parziali dei pavimenti e dei rivestimenti in materiale ceramico;
- riparazione e sostituzione di vetri e altre parti accessorie di infissi e serramenti interni ed esterni;

- cambio di lampade, interruttori, punti presa, valvole, apparecchi di illuminazione;
- manutenzione impianti termici e di aerazione;
- pulitura, controllo e riparazione delle canalizzazioni e manufatti di scolo delle acque piovane e condotte fognarie;
- riparazione con eventuali rinnovi di cancelli, recinzioni, ringhiere, corrimani ed opere in ferro esistenti;
- ritinteggiatura pareti interne a contatto con il pubblico;
- pulizia dei pozzetti acque nere e bianche, delle griglie di raccolta delle acque piovane e relativo controllo dell'efficienza dell'impianto fognario e scarichi;
- manutenzione impianti idrici;
- controllo stato di coperture e rivestimenti esterni;
- controllo periodico della conformità delle acque e del processo di trattamento alle specifiche normative sanitarie;
- controllo periodico di tutti gli automatismi e dei collegamenti elettrici di terra;
- controllo periodico dell'efficienza degli scarichi dei servizi, dei rubinetti e degli scarichi a pavimento (in particolare zona docce);
- controllo dell'efficienza dell'impianto antincendio da parte di personale specifico nel rispetto degli obblighi di legge;
- controllo mensile dell'efficienza impianti di segnalazione e sicurezza;
- controllo semestrale degli apparecchi illuminanti esterni con controllo delle guarnizioni di tenuta;
- controllo semestrale dello stato di carica degli estintori e loro revisione entro le rispettive scadenze;
- manutenzione aree verdi;
- pulizia, sanificazione e disinfezione di tutti i locali, spazi di attività, arredi fissi e mobili;
- disinfestazione periodica di tutti i locali;
- raccolta e allontanamento rifiuti secondo le modalità della raccolta differenziata;
- dotazione materiali di consumo e reintegri;
- controllo temperature ed eventuale ritaratura dei termostati;
- controllo funzionamento caldaie e manutenzione;
- prove periodiche di funzionamento dell'impianto di emergenza;
- vigilanza dell'impianto.

Le azioni indicate nel precedente articolo sono da intendersi quale elenco puramente esemplificativo e non esaustivo degli interventi manutentivi e dei controlli periodici minimi che il concessionario deve eseguire all'impianto, da integrare con tutti gli interventi necessari al fine di mantenere lo stato di efficienza delle strutture e degli impianti tecnologici. Il concessionario è tenuto inoltre a garantire la regolare manutenzione ordinaria degli spazi verdi di pertinenza dell'impianto.

Ogni 4 mesi a partire dalla data di consegna della struttura, il concessionario ha l'obbligo di fornire alla stazione appaltante copia delle analisi batteriologiche e chimiche effettuate alle acque delle due piscine.

Rimangono a totale carico del Comune le spese relative alla fornitura di energia elettrica, acqua e gasolio fino al raggiungimento dei seguenti consumi annui (per anno si intende da ottobre a settembre):

- gasolio 60.000 litri;
- energia elettrica 240.000 kWh;
- acqua 8.000 mc.

I consumi eccedenti ai valori sopra riportati verranno imputati interamente a carico del concessionario attraverso un conguaglio fissato indicativamente al 30 settembre 2018 e verranno fatturati in unica soluzione al concessionario da parte della stazione appaltante.

Saranno a carico della stazione appaltante la manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici di qualsiasi genere e gli interventi strutturali eventualmente necessari.

Dal momento in cui entrerà in funzione la nuova centrale termica in comune con l'adiacente istituto comprensivo (indicativamente dal 01/01/2018) l'individuazione e le spese del responsabile della suddetta centrale termica saranno a completo carico della stazione appaltante, mentre rimarrà a carico del concessionario la manutenzione ordinaria sull'impianto di propria competenza.

Entro il 31/08/2018 il concessionario è tenuto a fornire alla stazione appaltante un elenco degli interventi di manutenzione ordinaria eseguiti all'impianto, oltre alle date e ai risultati delle ispezioni periodiche effettuate all'impianto, così come previsto dalle norme vigenti.

Art. 13) Introiti e pagamenti

Gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe del pubblico servizio spetteranno interamente al concessionario, il quale è obbligato ad applicare le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale e a concordare con l'Amministrazione, prima dell'apertura dell'impianto al pubblico, le ulteriori tariffe proposte in sede di gara nell'allegato B - offerta tecnico-qualitativa.

L'ingresso agli impianti dovrà essere consentito previo pagamento della relativa tariffa, comprovato da consegna di apposito biglietto di ingresso o esibizione di apposita tessera di abbonamento o dalla consegna di scontrino fiscale qualora il concessionario sia tenuto all'obbligo di emissione dello stesso.

Al fine di monitorare l'andamento del servizio, ogni 6 mesi a partire dalla consegna dell'impianto, il concessionario ha l'obbligo di comunicare ufficialmente al Comune i dati relativi alle affluenze presso la struttura, divisi nelle diverse tipologie e categorie tariffarie, allegando una relazione dettagliata relativa alle attività svolte.

Art. 14) Responsabilità e coperture assicurative

Il concessionario assume a proprio carico il rischio completo ed incondizionato dell'esercizio del servizio, qualunque ne sia l'entità e la causa, ed è responsabile dei danni che possono subire persone e cose, quanto all'interno tanto all'esterno dell'impianto sportivo nelle aree di pertinenza, per fatti od attività connessi con l'esecuzione dei servizi oggetto del presente capitolato.

Il concessionario è responsabile dei danni comunque arrecati a terzi o a cose ad essi appartenenti durante l'esecuzione del servizio, nonché dei danni arrecati a persone o cose appartenenti alla propria organizzazione; perciò tiene indenne, a tale titolo, il Comune da qualsiasi pretesa o molestia e si assume tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali connessi.

Il concessionario, prima della stipula del contratto, ha l'obbligo e l'onere di stipulare specifiche polizze assicurative per un periodo pari alla durata della presente concessione, a copertura di tutti i rischi inerenti l'attività e l'uso degli impianti e delle attrezzature. Copia delle quietanze di pagamento dovranno essere tempestivamente trasmesse all'amministrazione comunale ai fini della stipula del contratto.

Incombe sul gestore l'obbligo di adottare pronte misure di presidio in eventuali situazioni di pericolo per la pubblica incolumità.

Con la stipulazione delle suddette assicurazioni il concessionario non esaurisce le sue responsabilità riguardo ai sinistri che si dovessero verificare durante lo svolgimento delle prestazioni e dei servizi previsti dalla presente concessione. A tal proposito, in caso di chiamata in causa da parte di terzi per presunta responsabilità del comune in relazione a fatti verificatisi in vigenza del rapporto contrattuale, il concessionario risponderà per qualsiasi azione/omissione connessa alle prestazioni di cui al presente bando e quindi solleverà il comune e i suoi dirigenti/amministratori comunali da ogni e qualsivoglia responsabilità, fatte salve quelle eventualmente inerenti alla proprietà

dell'impianto, non derivanti tuttavia da carenze od omessa manutenzione ordinaria o straordinaria.

Art. 15) Controlli da parte dell'Amministrazione Comunale

L'Amministrazione Comunale si riserva ogni più ampio intervento di accertamento e controllo sull'andamento e sull'esercizio della presente concessione, in vista delle finalità di pubblico interesse che con essa intende precipuamente perseguire.

La vigilanza e il controllo del Comune potranno esplicarsi attraverso ispezioni di ordine tecnico-amministrativo ed igienico-sanitario, mediante funzionari appositamente delegati allo scopo, che il concessionario dovrà favorire consentendo il libero accesso all'intero impianto e fornendo informazioni e documentazioni laddove richieste.

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di eseguire indagini e verifiche sulla soddisfazione degli utenti del servizio.

Art. 16) Divieto di subconcessione

E' espressamente vietata la subconcessione del servizio e degli impianti oggetto del presente bando, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento nelle casse comunali dell'intera cauzione.

L'unica eccezione consentita rispetto a quanto riportato al paragrafo precedente riguarda esclusivamente il servizio bar/ristoro. E' facoltà del concessionario l'allestimento, a proprie spese, di uno spazio bar/ristoro temporaneo o fisso in cui svolgere il servizio, da individuarsi presso l'impianto previa autorizzazione da parte della stazione appaltante e previa l'acquisizione di tutte le autorizzazioni amministrative e sanitarie previste per legge.

L'eventuale impresa subappaltatrice del servizio bar/ristoro dovrà essere in possesso dei requisiti di qualificazione e professionalità richiesti dalla normativa del settore di riferimento e comunque dovrà offrire adeguate garanzie di affidabilità e professionalità.

Il concessionario dovrà trasmettere al comune, al fine di acquisire il relativo assenso, con dovuto anticipo rispetto all'inizio del servizio bar/ristoro, il contratto stipulato con il subconcessionario unitamente a dichiarazione sostitutiva comprovante il possesso, da parte di quest'ultimo, dei requisiti di legge previsti per il settore di competenza. In caso di dissenso motivato da parte del comune, il concessionario dovrà provvedere a sostituire il subconcessionario.

Resta fermo che il concessionario rimane solo ed unico responsabile della presente concessione, nonché unico referente nei confronti del Comune e risponderà in proprio di eventuali inadempimenti da parte del subappaltatore.

Art. 17) Sospensione dei servizi

Il concessionario non può in alcun modo sospendere la gestione dell'impianto.

Al concessionario potrà essere concesso di sospendere temporaneamente i servizi di cui alla presente concessione per limitati periodi preventivamente convenuti con l'Amministrazione Comunale, esclusivamente nei seguenti casi:

- ragioni tecniche contingenti e di manutenzione non prevedibile degli impianti;
- condizioni climatiche particolarmente avverse che rendano gli impianti inagibili e impongano la sospensione delle attività.

Art. 18) Penalità e sanzioni

Le clausole contenute nel presente capitolato sono tutte obbligatorie e vincolanti.

Nel caso di inadempimento agli obblighi contenuti nel presente bando, l'amministrazione contesterà al concessionario, a mezzo PEC, l'inadempienza riscontrata, invitandolo a presentare eventuali controdeduzioni entro 5 giorni dalla ricezione della contestazione. Nel caso vengano confermati l'inadempimento contestato e la responsabilità del concessionario, il comune irrognerà una penale che

potrà variare da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00 per ciascun inadempimento. La misura della penale verrà graduata in base alla gravità dell'inadempimento con riguardo al pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e al danno di immagine provocato all'amministrazione stessa, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Le penali saranno riscosse dal comune mediante versamento da parte del concessionario alla Tesoreria Comunale entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. Il ritardato pagamento da parte del concessionario entro i termini prescritti implica una mora del 5% per ogni settimana, o frazione di essa, di ritardo. Oltre le 4 settimane di ritardo il comune provvederà al recupero delle suddette somme dalla cauzione, di cui al successivo art. 20. Il provvedimento con cui viene disposta la trattenuta della cauzione viene comunicato al concessionario mediante PEC con invito a reintegrare la cauzione stessa.

Qualora nel corso della concessione vengano contestati almeno due inadempimenti, l'amministrazione comunale ha il diritto di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 19, salvo il risarcimento di tutti i danni patiti. In caso di inadempienze di carattere continuativo (es. chiusura non autorizzata dell'impianto) la penale verrà applicata qualora l'inadempimento si protragga per almeno 5 giorni.

Art. 19) Risoluzione del contratto

Il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, oltre che nel caso previsto dal precedente art. 18, anche nelle seguenti ipotesi:

- insolvenza o fallimento del concessionario;
- cessione del contratto o subconcessione, nei casi in cui questa non è consentita o non è stata autorizzata (art. 16);
- mancata reintegrazione della cauzione nel termine previsto dall'art. 18;
- mancata operatività della fideiussione bancaria provvisoria di cui al successivo art. 20;
- violazione delle norme previdenziali, assicurative, contributive, fiscali e antinfortunistiche in materia di gestione del personale;
- carenze, debitamente accertate e contestate, tali da rendere gravemente insoddisfacente il servizio.

E' prevista la risoluzione di comune accordo fra le parti, previa risoluzione di tutte le eventuali pendenze.

Art. 20) Cauzione provvisoria e definitiva

Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno costituire apposita cauzione provvisoria, fissata in € 4.000,00 pari al 2% del valore presunto della presente concessione, mediante fideiussione bancaria di validità non inferiore a 180 giorni, accompagnata dall'impegno del fideiussore a prestare, in sede di stipula del contratto, una garanzia fidejussoria definitiva, pari al 10% del valore presunto della concessione. La fideiussione dovrà contenere l'esplicito impegno dell'istituto bancario a versare la somma garantita alla Tesoreria comunale entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta scritta da parte dell'amministrazione. La fideiussione dovrà essere costituita e prestata con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., rimanendo in tal modo l'istituto obbligato in solido con il concessionario fino al termine della concessione, nonché con esplicita rinuncia di avvalersi della condizione contenuta nell'art. 1957 c.c. L'operatività della suddetta fideiussione dovrà essere garantita con decorrenza dal 01/09/2017 pena la risoluzione del contratto.

Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente; il concessionario sarà obbligato a reintegrare nei termini fissati la suddetta cauzione nel caso in cui il Comune se ne debba valere, per intero o in parte, e la mancata integrazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

La cauzione definitiva verrà svincolata e restituita al concessionario al termine della concessione, previa verifica da parte dell'amministrazione dell'effettiva perfetta efficienza del materiale mobile ed immobile riconsegnato. I danni e i deterioramenti provocati da incuria o negligenza dovranno essere senz'altro reintegrati dal concessionario con facoltà del Comune di rivalersi sulla cauzione.

Art. 21) Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati e le informazioni acquisite in sede di gara saranno utilizzati dal Comune di Bosco Chiesanuova esclusivamente ai fini dell'espletamento della gara e della scelta del concessionario, garantendone l'assoluta sicurezza e riservatezza anche in sede di trattamento con sistemi informatici. Con l'invio dell'offerta i partecipanti manifestano il loro consenso al predetto trattamento. Incaricato del trattamento dei dati è il Sindaco del Comune di Bosco Chiesanuova.

Art. 22) Norma di rinvio

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la stazione appaltante e il concessionario in esecuzione dei patti sanciti nel presente bando, è competente il Foro di Verona. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia alle normative nazionali, regionali e locali vigenti in materia, in quanto applicabili.

Responsabile Unico del Procedimento è la Responsabile dell'Area Amministrativa dott.ssa Gotta Francesca.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso:

Ufficio Segreteria e Affari Generali

Piazza Chiesa 35

37021 Bosco Chiesanuova (VR)

tel. 045 6780383

fax 045 7050389

PEC: boscochiesanuova@pec.aruba.it